

Lo “spoils system” proporzionale negli organi delle casse di risparmio non viola l’autonomia locale. Annotazione alla sentenza n. 121/2012 del Tribunale costituzionale spagnolo

di Daniel Bosioc

Parole-chiave: conflitto a tutela dell’autonomia locale, rappresentante di comune in cassa di risparmio, criterio di proporzione.

Riferimenti normativi: artt. 137, 140, 141, della Costituzione spagnola; art. 3, co. 1, e quarta disposizione finale, co. 1, lett. a), della legge statale 31/1985 in materia di organi delle casse di risparmio; artt. 22, co. 2, 24, co. 2, e prima disposizione aggiuntiva, della legge 2/2000 del Principado de Asturias in materia di casse di risparmio.

Massima: Il criterio di proporzione individuato dal legislatore autonomico per l’elezione dei rappresentanti di comuni negli organi di governo delle casse di risparmio non lede il principio dell’autonomia locale garantito dalla Costituzione, in quanto assicura il principio di rappresentatività degli organi stessi.

Dopo aver dichiarato nel 2001 l’ammissibilità del conflitto a tutela dell’autonomia locale (conflicto en defensa de la autonomía local) sollevato da venti comuni in relazione agli artt. 22, co. 2, 24, co. 2, ed alla prima disposizione aggiuntiva della legge 2/2000 del Principado delle Asturie in materia di casse di risparmio (cajas de ahorro), il Tribunale Costituzionale ha dichiarato ora infondata la questione: le disposizioni impugnate non contrastano con la legge statale fondamentale (básica) 31/1985 in materia di organi di governo delle casse di risparmio e, dunque, non vi è violazione del principio dell’autonomia locale che include il diritto della comunità locale di “partecipare al governo e all’amministrazione di quanto li riguarda”, di cui agli artt. 137, 140 e 141, Cost. spagnola (Fundamento Jurídico, p.to 5).

La prima disposizione oggetto del giudizio (art. 22, co. 2) fissa la procedura di elezione dei membri dell’Assemblea generale della cassa di risparmio (consejeros generales), stabilendo che i rappresentanti di comuni sono eletti dai rispettivi consigli, in proporzione al numero di voti ottenuti dai candidati proposti da ciascun gruppo consiliare. Il Tribunale costituzionale sottolinea come la comunità autonoma del Principado delle Asturie, secondo quanto previsto dall’art. 10, co. 1, n. 36 del proprio statuto, sia competente a legiferare in materia di casse di risparmio ed istituti di credito cooperativo pubblico e territoriale, «in accordo con le disposizioni che [...] detta lo Stato» (FJ, p.to 7). Secondo il collegio, il criterio di proporzione (principio de proporcionalidad) prescritto dal legislatore asturiano per l’elezione dei rappresentanti di comuni nell’Assemblea della cassa non contrasta con le disposizioni della legge statale 31/1985, la quale prevede solo che questi siano eletti direttamente dai comuni (art. 3, co. 1) e rinvia alle Comunità autonome la disciplina del procedimento di elezione dei membri degli organi della caja (quarta disposizione finale, co. 1, lett. a). In questo senso, il procedimento di elezione dei membri ed il criterio di proporzione prescritti dall’art. 22, co. 2 non sono illegittimi dal momento che garantiscono il carattere rappresentativo degli organi di nomina (FJ, p.to 7; v. nella giurisprudenza costituzionale precedente le sentt. nn. 18/1984, 48/1988, 49/1988, 239/1992, 73/2000).

Il Tribunale costituzionale, con argomentazioni analoghe, ritiene non lesivo dell'autonomia locale l'art. 24, co. 2, che, per l'elezione dei rappresentanti di comuni fondatori della cassa, rinvia al procedimento previsto dall'art. 22, co. 2 (FJ, p.to 8).

Infine, il giudice costituzionale respinge la censura sollevata dall'ayuntamiento di Gijón (co-fondatore della Cassa di risparmio delle Asturie) nei confronti della prima disposizione aggiuntiva della legge, che limita la rappresentanza di tale ente negli organi della cassa ad una soglia non superiore al 20% del numero dei membri. La disposizione non snatura il modello organizzativo delle casse di risparmio configurato dal legislatore statale del 1985 e, pur fissando un tetto alla percentuale di rappresentanza del comune di Gijón, assicura comunque una partecipazione significativa e ragionevole di quest'ultimo negli organi della cassa (FJ, p.to 9).